



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA l'ordinanza AdSP n. 46/21 con la quale si interdiceva l'area circostante l'edificio ex Silos sito alla Calata Marinella del porto di Napoli, a causa della presenza di una pensilina fatiscente lungo il perimetro dell'edificio, soprastante l'area sopra menzionata;

VISTA la nota prot. n. 14882 del 22.5.24 con la quale l'Ufficio Ambiente, Manutenzione/Servizi Generali, a seguito di un approfondimento tecnico eseguito alla pensilina di che trattasi, rilevava le buone condizioni di una parte della pensilina, sviluppantesi sulla facciata nord dell'edificio, che *"si trova in buono stato di conservazione costrutture portanti integre e ben ancorate al manufatto principale"* ;

RITENUTO necessario provvedere a rimodulare il provvedimento di interdizione sopra citato, limitandolo alla porzione non ricompresa nella planimetria allegata alla nota dell'Uff. Ambiente, Manutenzione/Servizi Generali;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

PRESO ATTO della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE

ORDINA

Art. 1

L'area demaniale marittima sottostante la pensilina dell'edificio ex Silos sito alla Calata Marinella del porto di Napoli, meglio evidenziata in campitura gialla nella planimetria all.1, precedentemente interdetta ex ord. 46/21, ritorna pienamente disponibile per gli utilizzi pubblici consentiti. Al netto di tale porzione ora oggetto di revoca, resta interdetta ad ogni uso, transito, accesso, la residua area d.m. riportata in planimetria allegata all'ordinanza 46/21.

Art. 2



Art. 2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.


Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

Napoli, li 24.05.2024

IL PRESIDENTE

Avv. Andrea ANNUNZIATA



Tratto 2 - 179.58 m

297.59

Tratto 3 - 44.36 m